COMUNE DI OLTRESSENDA ALTA
PROVINCIA DI BERGAMO

CODICE ENTE 10151

DELIBERAZIONE N. 12

Data: 23.04.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: **I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015.**

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :

		Presenti	Assenti
VANONCINI	***Michele***	X	
BARONCHELLI	***Samuele***		X
BARONCHELLI	***Diego***	X	
BELLINI	***Francesca***	X	
SIMONELLI	***Giuseppe***		X
BARONCHELLI	***Sara***	X	
BARONCHELLI	***Marco***	X	
OBERTI	***Dario***	X	
GIUDICI	***Andrea***	X	
PINTO	***Francesco***	X	
Totale		**8**	**2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Mita dr. Massimiliano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente **Vanoncini Michele** in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI

Il sottoscritto Mita dr. Massimiliano, nella sua qualità di Segretario Comunale;
Visto l'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

E S P R I M E

parere favorevole in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata alle norme legislative e regolamentari vigenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Mita dr. Massimiliano

La sottoscritta Zucchelli Denise, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Oltressenda Alta, attesta la regolarità tecnico/contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Zucchelli Denise

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68);

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di m ancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto ministeriale del 16.03.2015 che proroga al 31 maggio 2015 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal responsabile del settore finanziario, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data odierna;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data 28 luglio 2014, il quale in particolare prevede agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni con unico occupante;	==
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	30%
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	==
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30%
fabbricati rurali ad uso abitativo.	=
zone in cui non è effettuata la raccolta;	30%
riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero	==
mancato svolgimento del servizio	==
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.	==

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate come quelle già approvate per l'anno 2014 con deliberazione consiliare n. 17 del 28.07.2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

DOPO ampia discussione;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 1 (Oberti Dario) e astenuti n. 2 (Pinto Francesco e Giudici Andrea), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di fissare per **l'anno 2015**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		**€ 0,35**
b) due persone		**€ 0,41**
c) tre persone		**€ 0,45**
d) quattro persone		**€ 0,48**
e) cinque persone		**€ 0,52**
f) sei o più persone		**€ 0,54**
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	**€ 0,35**
2	Campeggi, distributori carburanti	**€ 0,74**
3	Stabilimenti balneari	**€ 0,42**
4	Esposizioni, autosaloni	**€ 0,33**
5	Alberghi con ristorante	**€ 1,18**
6	Alberghi senza ristorante	**€ 0,88**
7	Case di cura e riposo	**€ 1,04**
8	Uffici, agenzie, studi professionali	**€ 1,10**
9	Banche ed istituti di credito	**€ 0,60**
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	**€ 0,96**
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	**€ 1,18**
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	**€ 0,79**
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	**€ 1,01**
14	Attività industriali con capannoni di produzione	**€ 0,47**
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	**€ 0,60**
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	**€ 5,32**
17	Bar, caffè, pasticceria	**€ 4,00**
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	**€ 1,93**
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	**€ 1,69**
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	**€ 66,62**
21	Discoteche, night club	**€ 1,14**

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		**€ 32,73**
b) due persone		**€ 65,47**
c) tre persone		**€ 81,83**
d) quattro persone		**€ 106,38**
e) cinque persone		**€ 130,93**
f) sei o più persone		**€ 151,39**
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	**€ 0,59**
2	Campeggi, distributori carburanti	**€ 1,26**
3	Stabilimenti balneari	**€ 0,71**
4	Esposizioni, autosaloni	**€ 0,57**
5	Alberghi con ristorante	**€ 2,01**
6	Alberghi senza ristorante	**€ 1,50**
7	Case di cura e riposo	**€ 1,79**
8	Uffici, agenzie, studi professionali	**€ 1,88**
9	Banche ed istituti di credito	**€ 1,03**
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	**€ 1,63**
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	**€ 2,01**
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	**€ 1,35**
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	**€ 1,73**
14	Attività industriali con capannoni di produzione	**€ 0,80**
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	**€ 1,03**
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	**€ 9,08**
17	Bar, caffè, pasticceria	**€ 6,82**
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	**€ 3,30**
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	**€ 2,88**
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	**€ 11,37**

21	Discoteche, night club	**€ 1,96**

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 13, in data 28 luglio 2014, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni con unico occupante;	==
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	30%
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	==
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30%
fabbricati rurali ad uso abitativo.	=
zone in cui non è effettuata la raccolta;	30%
riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero	==
mancato svolgimento del servizio	==
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.	==

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

****

IL PRESIDENTE
F.TO Vanoncini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Mita dr. Massimiliano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
- Articolo 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 30.04.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30.04.2015 al 15.05.2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 30.04.2015. f.to Mita Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
- Articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -

Si certifica che la su estesa deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, Mita dr. Massimiliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 30.04.2015 (Mita dr. Massimiliano)